

Allegato 1

**PROGRAMMA REGIONALE TOSCANA
FONDO SOCIALE EUROPEO Plus 2021/2027
(PR RT FSE+ 2021/2027)
Attività 4.a.5**

***AVVISO REGIONALE PER L'ATTIVAZIONE DI
BORSE DI STUDIO O BORSE DI RICERCA SU
TEMI RELATIVI ALLA PARITÀ DI GENERE
Bando parità di genere 2025***

Art. 1 - Riferimenti normativi

Il presente avviso è adottato in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- del Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6089 del 19 agosto 2022 che approva il Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 20/02/2023 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;
- dei Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 26/07/2024;
- della Decisione di Giunta Regionale n.2 del 19/06/2023 e ss.mm.ii., che approva il Sistema di Gestione e Controllo del PR FSE+ 2021/2027;
- della Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";
- della Delibera di Giunta Regionale n. 897 del 30/06/2025 che approva gli elementi essenziali dell'avviso ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014;
- del Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 ;

- dell'articolo 64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;
- del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato;
- delle disposizioni che permettono il rimborso a costi reali delle indennità e degli stipendi versati ai partecipanti;
- della Legge Regionale 7/01/2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008);
- del Documento di economia e finanza regionale 2024 (DEFr 2025) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 73/2024, aggiornato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 19/12/2024 (NaDefr 2025);
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 610 del 05/06/2023 che approva il Manuale per i beneficiari per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027;
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4 agosto 2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R dell'8 agosto 2003;
- della Legge Regionale 27 aprile 2009, n. 20 "Disposizioni in materia di ricerca e innovazione";
- della Legge Regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008";

Art. 2 - Finalità e temi

Con il presente avviso la Regione Toscana intende formare giovani laureati e laureate attraverso la partecipazione a progetti di ricerca sul tema della parità di genere. I progetti, su temi specifici di particolare interesse per le amministrazioni regionali, puntualmente elencati nel bando, permetteranno altresì a Regione Toscana e a tutti gli attori a vario titolo coinvolti, di disporre di approfondimenti sui temi oggetto di ricerca che, oltre a fornire un quadro organico dei fenomeni oggetto di analisi individuino possibili strumenti, metodologie e buone pratiche che consentano di agire positivamente nella direzione di ridurre le disuguaglianze legate al genere. Gli esiti delle ricerche saranno, inoltre, oggetto di attività di divulgazione, allo scopo di aumentare la consapevolezza e la sensibilità di tutti gli attori sul tema.

A questo fine il presente avviso finanzia, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo 2021-2027 (FSE+), borse che, attraverso la partecipazione a progetti, promuovano percorsi di esperienza che assicurino la crescita professionale dei giovani ricercatori e ricercatrici.

In particolare i progetti di ricerca dovranno avere ad oggetto uno fra i seguenti temi :

- Pedagogia e STEM. Pratiche, strumenti e politiche per orientare le scelte disciplinari di ragazze e ragazzi e di bambine e bambini: esperienze nazionali e internazionali a confronto.
- Pedagogia e scelte disciplinari. I rischi di *reverse discrimination* e l'importanza di destrutturare pregiudizi, stereotipi e ruoli di genere anche nei percorsi di orientamento rivolti a bambini e ragazzi.
- Strumenti, modelli di divulgazione e di avvicinamento alle materie STEM con particolare attenzione alle giovani donne.

- Buone pratiche nella formazione delle insegnanti e degli insegnanti e nella progettazione dei materiali didattici per il contrasto e la destrutturazione degli stereotipi di genere e l'educazione alla parità e al rispetto delle differenze.
- Alleanze Europee di Università quali laboratori per aumentare la fiducia in sé stessi, la partecipazione e la piena realizzazione delle studentesse e degli studenti.
- Imprenditoria femminile: analisi dei caratteri distintivi legati al genere e alle generazioni. Evidenze dalle principali fonti informative e implicazioni di policy.
- L'efficacia delle politiche di sostegno all'imprenditorialità femminile: policy e buone pratiche (formazione all'imprenditorialità; supporto allo start up; politiche per l'accesso al credito, ecc.).
- Divari di genere: elementi trasversali dal mondo delle professioni.
- Linguaggio di genere e linguaggio ampio: buone pratiche per promuovere un uso consapevole e corretto del linguaggio che non risulti discriminatorio.
- Il linguaggio di genere negli atti delle Pubbliche Amministrazioni e nella comunicazione istituzionale.
- Intersezionalità: come genere, orientamento sessuale, identità di genere, paese di origine, condizione economica e sociale, disabilità e altre variabili interagiscono quali determinanti della discriminazione.
- Esclusione sociale, genere e generazioni: i fattori che influiscono sul rischio di povertà e marginalità lungo l'arco lavorativo delle donne.
- Povertà, professioni a bassa qualifica, gender pay gap, segregazione orizzontale e verticale nel mondo del lavoro: strategie per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, per promuovere un mondo del lavoro più equo che riconosca e valorizzi i talenti e le competenze delle donne.
- Spazio urbano e sicurezza: l'urbanistica di genere come strumento che tenga in considerazione le esigenze specifiche di ogni persona con particolare attenzione alla sicurezza e alla percezione di sicurezza delle donne.
- Valutazione di efficacia degli strumenti dell'Equality Plan e Bilancio di genere: come passare da un adempimento burocratico a un'azione positiva con implicazioni concrete per raggiungere l'effettiva parità.
- Gli strumenti che analizzano la dimensione di genere: quali sono i loro riflessi nelle politiche locali.
- Certificazione di genere: i risultati emersi dalla sperimentazione della UNI/PdR 125:2022 sul territorio toscano e in altri territori regionali.

L'intervento rientra nel Progetto regionale "Città universitarie e sistema regionale della ricerca" (PR 13) ed è inserito nell'ambito del Progetto "Giovanisi" (PR 20), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. Si pone inoltre in attuazione del progetto ATI, promosso dalla Regione Toscana (Decisione n.46 del 31 gennaio 2022) in linea con la Strategia per la parità di genere 2020-2025.

Art. 3 Tipologie di interventi ammissibili e soggetti ammessi alla presentazione dei progetti di ricerca

Sono ammissibili i progetti che prevedono una o più attività tra quelle di seguito elencate:

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Attività PAD: | 4.a.5. |
| Priorità: | 4 - Occupazione giovanile |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Obiettivo specifico: | a - Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale |
| Categoria di intervento: | 136 |
| Risorse disponibili: | 500.000,00 |
| Obiettivi dell'intervento: | Favorire la qualificazione del capitale umano e la sua occupabilità attraverso il finanziamento di percorsi di alta formazione tramite la ricerca |
| Beneficiari | Università |
| Destinatari: | Giovani laureati fino a 35 anni di età |
| Modalità di rendicontazione: | Costi reali |

Possono presentare domande di finanziamento:

1. singole Università pubbliche statali e non statali riconosciute dal MUR,
2. singoli Istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale

aventi le seguenti caratteristiche:

- sede legale e/o almeno una sede operativa (da intendersi come sede amministrativa e formativa) in Toscana;
- consistenza del personale di ricerca operante presso le sedi (legale od operative), dell'Università sul territorio regionale alla data del 31/12/2024 (oppure alla data di stipula della convenzione¹), non inferiore alle 50 unità.²

Gli enti titolati a presentare domanda saranno denominati da qui in avanti Università.

Le Università prive di sede legale e/o operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda dovranno possedere tale requisito al momento della stipula della convenzione con Regione Toscana.

Ai fini del presente avviso si precisa che l'Università coinciderà con il soggetto beneficiario delle risorse, curerà la gestione in itinere del progetto di ricerca, i rapporti con Regione Toscana e presenterà la rendicontazione finale.

Possono contribuire alla realizzazione del progetto di ricerca anche altri soggetti (partner di progetto), fra cui in particolare enti di ricerca e altri enti ed istituzioni operanti negli ambiti di interesse del progetto di ricerca. In tali casi il soggetto attuatore ed i soggetti collaboratori si impegnano a stipulare una convenzione che regoli i reciproci impegni ed attività per la realizzazione del progetto.

Art. 4 – Progetti di ricerca

Con il termine progetto di ricerca si intende un'operazione che comprende attività rientranti in una o più categorie di Ricerca e sviluppo ai sensi della disciplina RSI (Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01), “finalizzata a svolgere una funzione indivisibile di natura economica, scientifica o tecnica precisa, con obiettivi chiaramente predefiniti”.

¹ Le Università prive di sede legale e/o operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda dovranno possedere il requisito della consistenza del personale alla data di stipula della convenzione con Regione Toscana.

² Per personale di ricerca si intendono Professori e professoressse Ordinarie, Professori e Professoressse Associate e Ricercatori e Ricercatrici a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Il Progetto di Ricerca dovrà essere redatto utilizzando il modello “Formulario di Progetto” (Allegato B) compilato in ogni sua parte.

Il progetto di ricerca dovrà inoltre:

- 1) avere ad oggetto uno dei temi sulla parità di genere indicati all’art.2;
- 2) individuare un/una responsabile scientifico di progetto, che svolgerà anche la funzione di tutor per il/la borsista durante lo svolgimento dell’attività e dovrà essere individuato fra i professori/professoressa ordinari/e e associati/e, i ricercatori e le ricercatrici con contratto a tempo determinato o indeterminato strutturati presso l’Università proponente;
- 3) individuare un/una referente amministrativo/a che curerà i rapporti con la Regione Toscana e gli adempimenti per la gestione del finanziamento;
- 4) indicare le attività affidate al/alla borsista ed agli altri componenti del team (responsabile scientifico e eventuali altri ricercatori) ed i tempi di svolgimento del progetto articolato in obiettivi operativi e attività;
- 5) indicare gli strumenti mediante i quali saranno valorizzati e resi liberamente disponibili i risultati dell’attività di ricerca, attraverso un apposito piano di diffusione, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale eventualmente conseguiti.

Art. 5 – Borse di studio o borse di ricerca

Le borse finanziate con il presente avviso dovranno:

- avere una durata massima di 12 o 18 mesi;
- prevedere un importo mensile di 2.000,00 euro lordi;

Per ciascun progetto potranno essere richieste fino a un massimo di 2 borse.

Non sono ammessi progetti di durata intermedia tra i 12 e i 18 mesi.

La borsa risulta incompatibile con:

- la titolarità di assegni e contratti di ricerca presso Università o enti pubblici di ricerca;
- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere (salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca) ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica;
- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa esercitata presso soggetti pubblici o privati;

La borsa non è, inoltre, compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all’estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza compenso per il/la dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

La Regione Toscana si riserva di autorizzare le Università ad erogare borse di importo superiore a quanto stabilito, al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali. In tal caso il maggior costo del compenso resta a carico dei soggetti coinvolti nella realizzazione dei progetti e non deve essere inserito nel PED, né rendicontato quale quota di cofinanziamento. Le eventuali richieste di autorizzazione potranno essere avanzate a Regione Toscana solo dopo l’atto di ammissione a finanziamento dei progetti sui quali si ha interesse a erogare le borse di importo superiore.

Nei casi di sospensione della borsa previsti dalla normativa vigente in materia e di successiva ripresa delle attività di ricerca, il progetto verrà prorogato nella sua durata sino alla conclusione della borsa.

In caso di interruzione anticipata della borsa (ad es. per rinuncia o revoca), questa potrà essere attribuita a un nuovo destinatario ai fini della continuazione delle attività di ricerca, purché la durata residua della borsa sia uguale o superiore a 6 mesi. I nuovi destinatari dovranno tempestivamente essere individuati scorrendo la graduatoria originaria della selezione effettuata dall’Università,

oppure procedendo a indire una nuova selezione, previa richiesta di autorizzazione da parte dell'Università alla Regione Toscana. Qualora, per motivi oggettivi e non dipendenti dalla volontà dell'Università, non sia possibile individuare un nuovo destinatario, si procederà alla revoca parziale del finanziamento concesso. In questo caso le somme già erogate saranno riconosciute a rimborso dell'Università a condizione che essa attesti che il/la borsista ha maturato le competenze previste per il periodo di attività del Progetto di ricerca già realizzato.

Per tutto quanto non indicato in questo articolo le borse vengono disciplinate secondo la normativa nazionale ed i regolamenti universitari vigenti in materia alla data di adozione del presente avviso.

5.1 - Finanziamento dei Progetti di Ricerca

I Progetti di Ricerca sono finanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027 (FSE+ 21/27).

L'Università dovrà contribuire alla realizzazione del progetto, a pena di esclusione, con un cofinanziamento pari al 20% che potrà essere coperto con fondi diretti dell'Università o con fondi esterni.

L'Università dovrà produrre, in sede di presentazione della domanda, una dichiarazione di intenti (Allegato C) per tutti i soggetti (interni o esterni) che si impegnano a cofinanziare il progetto.

5.2 – Requisiti e modalità di selezione dei destinatari delle borse

Potranno accedere alle borse coloro che possiedono i seguenti requisiti:

- essere titolari di laurea magistrale o di laurea vecchio ordinamento;
- non aver compiuto il 36° anno di età.

Detti requisiti dovranno esser posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando di selezione emesso dalle Università.

L'Università è tenuta a verificare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti richiesti prima dell'attribuzione della borsa, mantenendo agli atti dell'ufficio la documentazione sugli esiti della verifica compiuta.

L'Università dovrà selezionare i destinatari e le destinatarie delle borse fra coloro che possiedono i requisiti sopra indicati (senza limiti di nazionalità) mediante apposite procedure di evidenza pubblica per le quali è chiamata a garantire la massima trasparenza, imparzialità e pubblicità presso la potenziale utenza. I bandi di selezione dovranno chiaramente esplicitare i criteri di valutazione utilizzati.

I bandi dovranno selezionare borsisti e borsiste con profili coerenti con quelli individuati nei progetti di ricerca da realizzare, pertanto le Università potranno prevedere nei bandi di selezione l'obbligo di possedere un titolo riconducibile ad una o più delle classi di laurea individuate per lo svolgimento delle attività del progetto, così come altri requisiti ritenuti necessari.

La selezione è svolta a cura delle singole Università e dovrà prevedere almeno i seguenti aspetti:

1. valutazione del curriculum vitae dei candidati e delle candidate, con il dettaglio documentato del percorso di studi compiuto, dei titoli di studio post laurea conseguiti, delle esperienze di ricerca maturate e dei risultati raggiunti (pubblicazioni ecc.);
2. un colloquio volto a verificare l'attitudine, la motivazione e le competenze per partecipare al progetto di ricerca per il quale è messa a bando la borsa;

I bandi di selezione dovranno prevedere almeno 30 giorni per la presentazione delle candidature.

Le Università dovranno completare le procedure di selezione entro 90 giorni dalla data di avvio del progetto (data di firma della convenzione di cui all'art. 12 o data di avvio anticipato se autorizzato).

Qualora le Università si trovino nella necessità di attivare la selezione pubblica (adottare il bando) prima della data di stipula della convenzione con Regione Toscana, dovranno comunicare formalmente tale circostanza a Regione Toscana, trasmettendo il bando, richiedendo di anticipare la

data di avvio del progetto e motivandone l'esigenza. Il bando adottato dovrà in ogni caso contenere tutti i riferimenti normativi ed i loghi indicati nel presente avviso.

Qualora la procedura andasse deserta, l'Università è tenuta a bandire tempestivamente una nuova procedura di selezione. Tale eventualità dovrà essere comunicata alla Regione Toscana il prima possibile e comunque prima dell'uscita del nuovo bando e dovrà concludersi entro il termine di 60 giorni dalla data di uscita del nuovo bando.

Per quanto non previsto dal presente articolo, le Università faranno riferimento ai propri regolamenti interni in materia di borse di studio/ricerca e a quanto previsto dalla normativa nazionale.

Art. 6 - Risorse disponibili, spese ammissibili e piano economico di dettaglio (PED)

6.1 – Risorse disponibili

Per l'attuazione dell'intervento è disponibile la cifra complessiva di Euro 500.000,00 a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo+ 2021-2027 (FSE+).

I progetti saranno ordinati in una graduatoria secondo il punteggio ottenuto in sede di valutazione e finanziati, in ordine di graduatoria, sino a concorrenza dei fondi messi a bando.

La Regione Toscana si riserva di scorrere le graduatorie nell'eventualità in cui si rendano disponibili ulteriori risorse. In tal caso i progetti saranno finanziati secondo l'ordine di graduatoria stessa.

6.2 – Piano economico di dettaglio (PED)

La spesa ammissibile per i progetti di ricerca è rappresentata dal costo sostenuto per le borse che dovrà essere imputata alle seguenti voci di costo del PED:

- B.2.4.13 - Borse di studio, assegni di ricerca (per la quota pubblica di finanziamento)
- B.2.4.1 - Retribuzione e oneri agli occupati/Cofinanziamento privato (per la percentuale corrispondente alla quota di cofinanziamento – pari al 20%).

Il singolo progetto potrà prevedere il finanziamento di sole borse di studio o sole borse di ricerca. Non sono ammissibili ulteriori voci di spesa.

La rendicontazione dei costi avviene a costi reali seguendo le indicazioni fornite dal Manuale per i Beneficiari - Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027 (DGR 610/2023 e ss.mm.ii.).

Art. 7 – Scadenza e modalità per la presentazione delle domande

Le Università dovranno presentare una domanda di finanziamento per ciascun progetto di ricerca.

Le domande di finanziamento corredate della documentazione richiesta potranno essere presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso sul BURT e sino al giorno 25/09/2025.

Le domande e la documentazione richiesta dovranno essere trasmesse tramite l'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line", previa registrazione al Sistema Informativo Regionale (DB FSE) all'indirizzo: <https://web.rete.toscana.it/fse3> e dovranno essere inserite tante domande quanti sono i progetti di ricerca.

Ciascuna Università potrà presentare al massimo due progetti di ricerca. Laddove siano presentate più di due proposte progettuali, saranno ammesse a valutazione solo le prime due proposte inserite nell'applicativo, fatta salva diversa indicazione dell'ateneo. Farà fede il numero di protocollo, la data e l'ora attribuiti dal Sistema Informativo FSE al momento della presentazione della domanda.

Al Sistema Informativo Regionale si accede con l'utilizzo di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) attivata (solitamente quella presente sulla Tessera Sanitaria della Regione Toscana) oppure con credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) (per il cui rilascio si possono seguire le indicazioni della pagina open.toscana.it/spid), oppure con CIE Carta di Identità Elettronica attivata.

Se un soggetto non è registrato è necessario compilare la sezione “Inserimento dati per richiesta di accesso”, disponibile in occasione del primo accesso al sopra indicato indirizzo web del Sistema Informativo Regionale.

Le richieste di nuovi accessi al Sistema Informativo dovranno essere presentate con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle scadenze dei bandi. Oltre tale termine non sarà garantita una risposta entro la scadenza dell'avviso.

Le domande e la documentazione richiesta dall'avviso dovranno essere inserite nell'applicazione “Formulario di presentazione dei progetti FSE on line” secondo le indicazioni fornite nell'Allegato E “Istruzioni per la compilazione del formulario on-line”.

Tutti i documenti dovranno essere in formato .pdf, la cui autenticità e validità è garantita dall'accesso tramite identificazione digitale sopra descritto.

La trasmissione della domanda dovrà essere effettuata dal Rappresentante legale dell'Università, cui verrà attribuita la responsabilità di quanto presentato, o da un suo sostituto, specificatamente delegato a tale funzione. In questo secondo caso dovrà essere allegata alla domanda anche apposita delega alla presentazione. Sia il legale rappresentante che il suo delegato, per poter presentare domanda, dovranno essere registrati sul Sistema Informativo Regionale (DB FSE).

Il soggetto che ha trasmesso la domanda tramite l'applicazione “Formulario di presentazione dei progetti FSE on line” è in grado di verificare, accedendo alla stessa, l'avvenuta protocollazione da parte di Regione Toscana.

Non si dovrà procedere all'inoltro dell'istanza in forma cartacea ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche.

L'ufficio competente della Regione si riserva di effettuare controlli sulla validità della documentazione inviata.

Art. 8 - Documenti da presentare

Per richiedere il finanziamento dei progetti di ricerca occorre allegare a ciascun formulario compilato online, secondo quanto indicato nell'articolo precedente, i seguenti documenti:

- 1) domanda di finanziamento e dichiarazione di affidabilità giuridico-economica e rispetto della L.68/99 redatta secondo apposito modello (Allegato A);
- 2) scheda del progetto di ricerca (Allegato B);
- 3) dichiarazione di intenti per il conferimento del cofinanziamento (Allegato C);
- 4) curriculum vitae del/della responsabile scientifico del progetto (sottoscritto);
- 5) curriculum vitae di eventuali altri docenti e ricercatori/ricercatrici dell'Università proponente e eventualmente dei soggetti esterni collaboratori, che affiancheranno il/la borsista nella realizzazione del progetto (sottoscritti);
- 6) lettera di intenti in presenza di eventuali soggetti esterni che collaborino alla realizzazione del progetto (eventuale);
- 7) deleghe se necessarie.

Fatta eccezione per i curricula, tutti i documenti sopra elencati dovranno essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti degli enti o da loro sostituti specificatamente delegati a tale funzione. In caso di delega sarà necessario allegare gli atti di delega.

Qualora, per un documento firmato da più parti, un soggetto sottoscrittore non abbia disponibilità della firma digitale, tutti i soggetti (pubblici e privati) firmatari dovranno apporre la propria firma in modalità autografa. In tal caso sarà necessario allegare anche una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità da parte di tutti i firmatari.

Nella domanda di finanziamento dovrà essere riportato il CUP del progetto che l'Università dovrà acquisire tramite il Portale del CIPE.

Art. 9 – Ammissibilità dei progetti

I progetti di ricerca sono ammessi a valutazione se:

- presentati da un soggetto ammissibile ai sensi dell'art. 3;
- aventi le caratteristiche indicate all'art. 4;
- trasmessi entro i termini e con le modalità indicate nell'articolo 7;
- compilati utilizzando l'apposita modulistica prevista all'art. 8.

L'istruttoria di ammissibilità è eseguita a cura del settore regionale competente. I progetti ammessi sono sottoposti a successiva valutazione.

La Regione Toscana si riserva di richiedere chiarimenti/integrazioni su elementi che impattino sull'ammissibilità dei progetti ed in questo caso i termini per la chiusura della fase istruttoria saranno prorogati ai sensi dell'art. 14 della LR 40/2009.

Art. 10 - Valutazione dei progetti

Le operazioni di valutazione sui progetti ammessi sono effettuate da un nucleo di valutazione nominato dal dirigente responsabile del Settore Diritto allo Studio Universitario e sostegno alla ricerca e composto da personale, interno od esterno all'amministrazione regionale con esperienza in materia.

La valutazione dei progetti è effettuata sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

| criterio | Sotto-criterio | Punteggio |
|---|---|------------------|
| a) Qualità e coerenza progettuale | Chiarezza, completezza e univocità del progetto | 10 |
| | Validità scientifica del progetto | 15 |
| | Adeguatezza delle metodologie di indagine proposte, degli strumenti di attuazione, delle modalità di coinvolgimento degli stakeholders | 10 |
| | Coerenza tra attività, risorse, tempistiche e obiettivi del progetto (coerenza interna del progetto) | 10 |
| | Coerenza del progetto con le finalità del bando | 10 |
| b) Innovazione, risultati attesi, trasferibilità | Innovatività rispetto all'esistente in termini di originalità del progetto, di complementarità e sviluppo rispetto al quadro conoscitivo esistente | 15 |
| | Output previsti in termini di: a) manuali, strumenti operativi, prassi, modelli e buone pratiche volte a facilitare l'implementazione di azioni ed attività finalizzate al contrasto della discriminazione di genere; b) attività di diffusione dei risultati della ricerca prevista; c) indicazioni di policy specie di livello regionale | 15 |
| c) Soggetti coinvolti | Organizzazione e composizione del team di progetto come desumibile dai curricula allegati | 10 |
| | Rete di relazioni con eventuali soggetti esterni funzionali allo svolgimento della ricerca | 5 |
| TOTALE | | 100 punti |

Non saranno richiesti chiarimenti/integrazioni su elementi che impattino sulla sola valutazione tecnica. L'assenza degli stessi o la mancata chiarezza impatteranno negativamente sul punteggio di valutazione.

Sono finanziabili i progetti che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 65 punti.

Al termine della valutazione il nucleo di valutazione provvede a redigere la proposta di graduatoria dei progetti selezionati sulla base dei punteggi complessivi da essi riportati.

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza ai progetti di ricerca che abbiano ottenuto il punteggio maggiore nell'ordine:

- 1) al criterio a);
- 2) al criterio b);
- 3) al criterio c);

del sistema di valutazione.

Art. 11 - Approvazione della graduatoria e concessione dei finanziamenti

La Regione approva la graduatoria dei progetti con decreto del dirigente competente, impegnando le necessarie risorse sino ad esaurimento del budget disponibile indicato nell'articolo 6.1.

La graduatoria sarà adottata entro 90 giorni dalla data della scadenza per la presentazione dei progetti e sarà pubblicata, oltre che sul BURT, sul sito internet della Regione Toscana agli indirizzi: [http://www.regione.toscana.it/Università e ricerca](http://www.regione.toscana.it/Università_e_ricerca) e sul sito di GiovaniSì all'indirizzo: www.giovanisi.it

Tale pubblicazione sul sito varrà come notifica degli esiti per tutti i soggetti richiedenti.

La Regione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria in funzione di ulteriori risorse disponibili per eventuali scorrimenti che saranno notificati con specifica comunicazione.

Avverso il presente avviso potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Art. 12 - Adempimenti e vincoli delle Università

12.1 - Convenzione

Per disciplinare le modalità di svolgimento e di finanziamento, oltre a quelle di monitoraggio, rendicontazione e pagamento dei progetti di ricerca, le Università proponenti devono sottoscrivere una convenzione con la Regione Toscana.

La convenzione indicherà esplicitamente l'ufficio dell'Università incaricato della gestione amministrativa e contabile che dovrà essere realizzata in maniera centralizzata per i progetti di ricerca finanziati a detto soggetto.

La convenzione dovrà essere stipulata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria dei progetti di ricerca ammessi a finanziamento.

La firma della convenzione è subordinata alla trasmissione da parte dell'Università, per ciascun Progetto di Ricerca ammesso a finanziamento, dei seguenti documenti:

- 1) ricevute quietanzate dei bonifici bancari attestanti l'avvenuto trasferimento di fondi da parte dei *soggetti esterni* all'università che hanno cofinanziato il progetto;
- 2) atti formali (ad es. decreto di impegno o documenti equivalenti) attestanti la destinazione dei fondi a favore del Progetto di Ricerca da parte di *dipartimenti/istituti interni* dell'Università;
- 3) eventuale convenzione fra università e partner di progetto che regola: i rapporti e i reciproci impegni fra i partner, l'eventuale conferimento di risorse non finanziarie messe a disposizione del progetto da parte dei soggetti che collaborano alla sua realizzazione e la ripartizione degli eventuali diritti di proprietà originati dal progetto fra i partner
- 4) eventuale documentazione attestante l'apertura della sede legale o operativa in Toscana e il possesso dei requisiti sulla consistenza del personale di ricerca indicati all'art.3.

La mancata presentazione dei documenti di cui ai punti precedenti comporterà la revoca del finanziamento da parte di Regione Toscana.

I termini per la realizzazione dei progetti di ricerca decorrono dalla data di firma della convenzione o dell'autorizzazione dell'avvio anticipato, se richiesto, e si concludono con la data di fine dell'ultima borsa facente parte del progetto.

12.2 – Adempimenti generali

Per ciascun progetto di ricerca l'Università dovrà:

- 1) comunicare e trasmettere entro 10 giorni dall'inizio delle attività (data inizio della prima borsa facente parte del progetto) la data di inizio delle borse;
- 2) inserire i dati del progetto di ricerca e i dati dei soggetti titolari delle borse nel Sistema Informativo Regionale (DB FSE);
- 3) prevedere, all'interno dei bandi di selezione l'indicazione dei loghi dei soggetti finanziatori (Regione Toscana, Giovanisì, Repubblica italiana e FSE+);
- 4) gli stessi loghi e normativa dovranno essere previsti in ogni altro atto/documento/comunicazione inerente il progetto, come anche in tutti i materiali destinati alla divulgazione e informazione delle attività e dei risultati dei progetti di ricerca;
- 5) garantire il rispetto delle indicazioni previste dalla DGR 610/2023 per quanto concerne la pubblicizzazione delle attività con particolare riferimento a modalità e criteri di selezione trasparenti, modalità di divulgazione dell'avviso e condizioni relative all'assegnazione delle borse;
- 6) garantire il rispetto delle priorità trasversali della parità di genere e delle pari opportunità;
- 7) garantire il rispetto dei diritti fondamentali e conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
- 8) garantire l'accessibilità per le persone con disabilità;
- 9) trasmettere alla Regione i bandi di selezione adottati, nonché tutti gli atti di conferimento delle borse;
- 10) trasmettere un elenco nominativo dei borsisti e delle borsiste con riferimenti anagrafici, contatti telefonici e di posta elettronica;
- 11) trasmettere la comunicazione sulle sedi amministrative in cui sono conservati gli atti relativi alla selezione (composizione commissione, verbali, graduatorie, atti di assegnazione ecc) e gli atti amministrativo-contabili di assegnazione ed erogazione degli stipendi ai fini di successive verifiche in loco;
- 12) far sottoscrivere ai borsisti e alle borsiste la domanda di iscrizione FSE+, inviarne copia alla Regione e implementare il sistema informativo con i dati richiesti, nonché una liberatoria in base alla quale essi autorizzano a trasmettere detti dati alla Regione Toscana per eventuali successive attività di valutazione, di divulgazione e promozione dei progetti finanziati;
- 13) stipulare le assicurazioni obbligatorie, in esecuzione della vigente normativa, finalizzate a garantire il risarcimento dei danni che, nell'espletamento dei progetti, dovessero derivare ai borsisti e alle borsiste e/o a terzi;
- 14) rispettare la normativa fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori, nonché rispettare gli obblighi derivanti del D.lgs 193/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii;
- 15) comunicare entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento eventuali rinunce con la dichiarazione del borsista o della borsista che motivi la rinuncia stessa;
- 16) presentare tempestivamente, per la relativa autorizzazione da parte di Regione Toscana, richiesta per ogni modifica significativa che si intenda apportare ai progetti di ricerca rispetto a quanto originariamente previsto;

- 17) implementare il Sistema Informativo Regionale (DB FSE) con i dati del monitoraggio fisico e finanziario secondo la normativa comunitaria e le indicazioni regionali entro la scadenza della rilevazione trimestrale (31/03; 30/06; 30/09; 31/12);
- 18) organizzare e conservare i giustificativi di spesa e la restante documentazione contabile dei progetti di ricerca in base al principio della contabilità separata, ovvero, attraverso una specifica codificazione che renda possibile la rappresentazione dei movimenti contabili nell'ambito dei documenti contabili generali del soggetto attuatore, al fine di poter esibire la predetta documentazione per eventuali controlli;
- 19) produrre, a semplice richiesta della Regione, ogni atto o documento concernente le attività dei progetti di ricerca, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta in merito alla loro attuazione;
- 20) collaborare alle verifiche periodiche che nel corso dell'attuazione dei progetti di ricerca siano effettuate, in loco, a distanza o presso gli uffici regionali, sull'andamento degli stessi, al fine di monitorare lo stato di avanzamento ed anticiparne eventuali criticità;
- 21) comunicare, tramite pec, la conclusione di tutti i progetti di ricerca entro 10 giorni dal termine delle attività dell'ultima borsa facente parte del progetto;
- 22) presentare, tramite pec, il dossier di rendiconto finale di ciascun progetto di ricerca entro 60 giorni dalla data della loro conclusione;
- 23) conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita al progetto per tutto il periodo previsto dall'articolo 72 del Regolamento CE 2021/1060, fatti salvi gli obblighi di conservazione della documentazione contabile previsti dalla normativa nazionale (art. 2220 del Codice Civile) e metterla a disposizione degli uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo.

12.3 – Monitoraggi trimestrali della spesa

In occasione dei monitoraggi trimestrali (31/03; 30/06; 30/09; 31/12), ai fini della documentazione delle spese, occorre inserire sul Sistema informativo FSE:

- 1) come giustificativo di spesa:
 - buste paga/cedolini emessi in favore dei borsisti;
- 2) come quietanza di pagamento:
 - mandati di pagamento quietanzati dal tesoriere o documentazione equivalente che attesti l'avvenuto pagamento del compenso;
 - modello F24 quietanzato o corredato da mandato di pagamento che attesti il pagamento degli oneri fiscali e previdenziali;
 - *in caso di mandati e F24 cumulativi*, dichiarazione rilasciata dal responsabile dell'ufficio contabilità che attesti i pagamenti effettuati specificando i nominativi dei borsisti e delle borsiste e i relativi importi pagati.

I giustificativi di spesa portati a rendiconto, *i cui originali risultino cartacei*, devono essere debitamente annullati tramite l'apposizione di timbro ad inchiostro indelebile. Nel caso di *originale elettronico* questo deve contenere, ove possibile, il riferimento al progetto finanziato.

12.4 – Dossier di rendiconto finale

Il dossier di rendiconto finale, trasmesso esclusivamente in modalità telematica entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto, si compone dei seguenti documenti:

- 1) *rendiconto ente validato*, utilizzando il format presente sul Sistema Informativo Regionale (DB FSE) (file pdf), debitamente compilato e sottoscritto dal soggetto proponente;
- 2) *prospetto riepilogativo finale di progetto* da cui si evinca l'andamento delle attività di ogni borsista del progetto (contenente data di inizio e data di conclusione, eventuali sospensioni,

richieste di proroga, rinunce, riassegnazioni e eventuali modifiche alle sedi di svolgimento delle attività ecc.)

- 3) *relazione finale di progetto*, redatta dal/dalla responsabile scientifico di progetto in cui dovranno essere descritte le attività complessivamente svolte, il periodo di svolgimento delle stesse, i risultati conseguiti e le competenze sviluppate dai borsisti;
- 4) *relazioni finali del borsista/dei borsisti* sulle attività svolte nell'ambito del progetto. In esse dovranno essere indicati esplicitamente gli estremi di eventuali pubblicazioni e i risultati ottenuti durante le attività di ricerca;
- 5) ogni altro documento ritenuto utile ai fini del controllo del rendiconto.

La documentazione che compone il dossier di rendiconto dovrà essere trasmessa alla Regione Toscana tramite PEC all'indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it.

12.5 – Attività di divulgazione e partecipazione a momenti di confronto ed eventi

Per ciascun progetto di ricerca l'Università si impegna a diffondere e divulgare i risultati del progetto di ricerca attraverso pubblicazioni scientifiche, l'organizzazione di momenti di restituzione pubblica dei risultati e la partecipazione ad eventi.

Nello specifico l'Università si impegna:

- 1) a pubblicare almeno un articolo, preferibilmente su rivista scientifica di riconosciuto prestigio, che riporti i risultati della ricerca e che veda fra i firmatari i borsisti/le borsiste selezionati per la realizzazione del progetto;
- 2) ad organizzare in autonomia almeno un seminario di divulgazione dei risultati del progetto;
- 3) a partecipare ai momenti di confronto e presentazione organizzati da Regione Toscana all'avvio dei progetti, in itinere (dopo i primi 6/9 mesi di progetto) ed a conclusione degli stessi coinvolgendo il responsabile scientifico del progetto e borsisti/le borsiste selezionati per la sua realizzazione;

Art. 13 - Modalità di erogazione del finanziamento

Il finanziamento sarà erogato nel seguente modo:

1. anticipo di una quota pari al 30% del finanziamento pubblico approvato, previa stipula della convenzione e dietro presentazione della richiesta di anticipo alla Regione Toscana da parte dell'Università;
2. successivi rimborsi trimestrali delle spese riconosciute fino alla concorrenza del 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto 1, a condizione che l'Università provveda all'inserimento delle spese e alla puntuale alimentazione dei dati di monitoraggio fisico sul Sistema Informativo Regionale (DB FSE) (avvio attività ed anagrafiche dei borsisti);
3. erogazione del saldo previa:
 - 1) consegna da parte dell'Università del rendiconto finale alla Regione;
 - 2) inserimento nel Sistema Informativo Regionale (DB FSE) da parte dell'Università dei dati fisici e finanziari relativi alla chiusura del progetto;
 - 3) verifica del rendiconto finale.

I tempi e le modalità di erogazione dei rimborsi di cui al precedente punto 2 sono quelli previsti dal monitoraggio trimestrale della spesa e avverranno dal momento in cui l'Università maturerà il diritto a riceverle.

Il recupero dei finanziamenti indebitamente ricevuti dall'Università, derivanti o meno da irregolarità, sarà sempre incrementato degli interessi calcolati in base alla normativa in vigore.

Art. 14 - Informazione e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi, in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali, a quanto disposto nell'Allegato IX del Regolamento (UE) 2060/2021, art. 47 in tema di uso dell'emblema UE, alle indicazioni contenute nel Manuale d'uso e al kit Loghi ufficiali del PR FSE+ 2021-2027 disponibili alla pagina <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/obblighi-di-informazione-e-pubblicita>.

Nello specifico, al fine di assicurare la trasparenza, il riconoscimento e la visibilità del sostegno dei fondi UE, il soggetto attuatore è tenuto al rispetto dell'art.50 "Responsabilità dei beneficiari" del Regolamento (UE) 2021/1060, che al § 1 in sintesi impone al beneficiario di:

- fornire, sul sito web e su tutti i siti di social media ufficiali del beneficiario, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il finanziamento ricevuto dall'Unione;
- apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti utilizzando la formula: "Le borse del Bando Parità di genere 2025 sono finanziate con le risorse del PR Toscana FSE+ 2021-2027" della Regione Toscana e rientrano nell'ambito di Giovanisi (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani"

Si sottolinea che, in applicazione di quanto previsto dal RDC (art. 50, comma 3) l'Autorità di Gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata, se il beneficiario:

- non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 47, riguardo l'uso dell'emblema dell'Unione in conformità dell'allegato IX;
- non adempie a quanto sopra specificato (par. 1 dell'art. 50);
- non pone in essere eventuali necessarie azioni correttive.

L'autorità di gestione, almeno ogni quattro mesi, mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul proprio sito web a norma dell'art. 49 § 5 del Reg. (UE) 1060/2021.

I materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, prodotti dai beneficiari devono, su richiesta, essere messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione. All'Unione è concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell'allegato IX (art. 49 § 6 del Reg. (UE) 1060/2021).

Art. 15 – Controlli e verifiche

Le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Toscana secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio.

E' disposta la decadenza dal beneficio qualora, dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., emerga la non veridicità delle dichiarazioni finalizzate ad ottenerlo, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

La Regione Toscana si riserva di effettuare controlli e verifiche, anche in loco, su quanto dichiarato nei singoli progetti di ricerca finanziati.

Art. 16 - Tutela privacy

I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR).

Solo i dati personali e di contatto per i quali gli interessati abbiano reso esplicita autorizzazione potranno essere utilizzati per finalità di comunicazione, attività di valutazione dell'intervento finanziato, attività di valorizzazione dei risultati dei progetti, promozione di attività di finanziamento e altri servizi di supporto.

Titolare del trattamento è la Regione Toscana-Giunta Regionale (dati di contatto: Piazza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti: urp_dpo@regione.toscana.it.

I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche dell'Unione europea o nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSE. Verranno inoltre conferiti nella banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati urp_dpo@regione.toscana.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento UE 2016/679, (GDPR) rispetto al trattamento di dati personali, i rapporti tra i soggetti coinvolti saranno regolati nella convenzione dal Data Protection Agreement come tra Titolari Autonomi di cui all'Allegato 2 del Decreto Dirigenziale 387/2023.

Il soggetto attuatore è tenuto a dare ai partecipanti l'informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, riportata nell'allegato D al presente avviso.

Art 17 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Settore Diritto allo studio universitario e sostegno alla ricerca della Regione Toscana.

Art. 18 - Informazioni sull'avviso

Il presente avviso è reperibile sul sito <https://www.regione.toscana.it/universita-e-ricerca>.

Informazioni possono inoltre essere richieste scrivendo a: bandoassegni@regione.toscana.it, indicando nell'oggetto **“Bando parità di genere anno 2025”** oppure all'ufficio Giovanisi (info@giovanisi.it, numero verde 800098719).